

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 «Disciplina della viabilità silvo-pastorale».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Modifica dell'art. 1

della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, sono aggiunte le parole: «fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi».

**Art. 2**

Modifica dell'art. 2

della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14

1. L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

«Art. 2 - Strade silvo-pastorali.

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

2. Sono assimilate alle strade silvo-pastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
- f) i prati, i prati-pascoli e i boschi.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito.».

**Art. 3**

Modifica dell'art. 3

della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole «strade silvo-pastorali» sono aggiunte le parole «di cui al comma 1 dell'art. 2».

**Art. 4**

Modifica dell'art. 4

della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14

1. L'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è così sostituito:

«Art. 4 - Disciplina della circolazione.

1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei prati-pascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.

7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.».

**Art. 5**

Modifica all'art. 6

della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole «Tale piano» sono inserite le seguenti parole «è riferito alle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed».

**Art. 6**

Modifica dell'art. 7

della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14

1. L'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è così sostituito:

«Art. 7 - Sanzioni amministrative.

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'art. 4;
- b) da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4;
- c) da lire 100.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

2. Per l'applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689».

3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50%:

- a) al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
- b) alle Comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricomprese alle Province.».

Art. 7

Proroga dei termini

1. Il termine di un anno previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è consentita l'apertura di nuove strade silvo-pastorali per i cui progetti fosse concluso positivamente, alla data del 31 marzo 1992, il relativo procedimento.

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 giugno 1993

Pupillo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale dove ha acquisito il n. 248 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Crema, Trento, Buson, Vanni e Berlato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4<sup>a</sup> commissione consiliare;
- La 4<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Delfino Buson, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 maggio 1993, n. 4717;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 maggio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 giugno 1993, n. 4848/22513/2, ha trasmesso, col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per le foreste e l'economia montana.